

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO

ex art. 414 c.p.c.

in riassunzione

nell'interesse del Dott. **PAOLO GIACOMELLI** (C.F. GCMPLA60A06Z133Q),
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Mario Sanino (C.F. SNNMRA38E03H501M -
pec: mariosanino@ordineavvocatiroma.org - fax 06.8072776) e dagli Avv.ti Fabrizio
Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V - pec: fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org) e
Lorenzo Coraggio (C.F. CRGLNZ77H11H501Z - pec:
lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale come da Registri
PEC e domicilio fisico presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180
giusta delega allegata al presente atto

CONTRO

I'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – INFN (C.F. 84001850589)
con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 40, in persona del Presidente
p.t.

e nei confronti di

- **Gabriele Chiodini** (collocato in graduatoria in posizione 50 in base alla delibera n. 16417), residente in sp 366 snc, 73028 Otranto (LE);
- **Roberto Spighi** (collocato in graduatoria in posizione 47 in base alla delibera n. 16417), residente in Via Ugo Foscolo, 94, 59016 Poggio a Caiano (PO);
- **Claudio Silverio Montanari** (collocato in graduatoria in posizione 42 in base alla delibera n. 16417), residente in Via Luigi Marangoni, 15, 27100 Pavia.

* * *

PREMESSA DI FATTO

1 – Con ricorso promosso dinanzi il TAR del Lazio, il ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'atto di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso.

Il ricorso veniva rubricato con R.G. 16215/2022.

Si costituiva l'Amministrazione resistente nonché i controinteressati.



Con sentenza n. 12866 del 31 luglio 2023 il TAR del Lazio ha rilevato che, a differenza del previgente ordinamento, in cui i tre livelli del ricercatore costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra area doveva avvenire con concorso pubblico nazionale, la contrattazione collettiva ha introdotto l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori per uniformarsi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro, salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. in ordine alla *traslatio iudici*.

Il Dott. Paolo Giacomelli presta la propria attività lavorativa all'INFN presso la sezione di Bologna.

Con il presente atto, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 c.p.a. si riassume detto giudizio dinanzi al Tribunale civile di Bologna – Sezione Lavoro.

* * *

FATTO

1 – Con procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN bandiva la *“procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 4 aprile 2006”*.

1.1 – In particolare il bando precisava che per l'accesso al suddetto profilo era richiesta *“una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN”* che sarebbe stata accertata *“dal giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice”* (art. 1 del bando).

1.2 – Il Bando, poi, all'art. 2 riserva la procedura ai dipendenti che:

“- risultino in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 1 gennaio 2021, con inquadramento, alla stessa data, nel profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale;

- risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del presente bando;



- non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari a proprio carico nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando”.

Le domande, ai sensi dell’art. 3 del bando, potevano essere presentate entro il 6 agosto 2021, solo per via telematica, compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle sezioni, depositando:

“1) la domanda di partecipazione ...;

2) curriculum vitae, non sottoscritto, redatto in lingua italiana, riguardante i titoli conseguiti, l’attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant’altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione secondo i criteri definiti nel successivo art. 6; ...

3) non più di 10 prodotti, siano essi pubblicazioni, lavori a stampa, progetti o elaborati tecnici ...;

4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;

5) elenco di tutte le presentazioni a congressi e conferenze di cui la candidata o il candidato sia stata/o relatrice/relatore;

...”.

Ai sensi del medesimo articolo 3 del Bando, i titoli valutabili dovevano essere stati conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021 e dichiarati nel curriculum.

1.3 – Quanto ai punteggi della procedura selettiva, l’art. 6 del Bando prevedeva che:

- la Commissione esaminatrice dispone per la valutazione dei titoli complessivamente di 200 punti;

- per l’attività di ricerca dichiarata dal ricorrente (di tipo sperimentale) i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

a) attività scientifica	90/200
b) attività di coordinamento	60/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	40/200

- il **criterio generale** al quale deve attenersi la Commissione per la valutazione dei titoli sono *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati*



conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente” (art. 6 comma 4);

1.4 – Il comma 5, del citato art. 6 del Bando prevedeva, quindi, i criteri di valutazione dei titoli che la Commissione esaminatrice doveva utilizzare:

“a) Attività scientifica

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;

- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;

- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.

b) Attività di coordinamento

grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;

- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;

- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;

- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;

- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.



c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:

Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*
- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*
- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*
- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.*

d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti"):

- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*
- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.*"

1.5 – In ordine alla valutazione dei titoli, il successivo art. 7 del Bando prevedeva che tale valutazione dovesse essere effettuata *“mediate la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla commissione”*.

Il medesimo art. 7, peraltro, richiamando l'art. 17, comma 8 del Disciplinare recante le norme dei concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore tecnologo, prevedeva che la Commissione poteva *“effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi”*.

1.6 – Infine, l'art. 8 del bando prevedeva che:

- al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà un voto complessivo per ogni candidato che risulterà essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;

- la Commissione esaminatrice quindi redige un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dalle candidate e dai candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio di almeno 140/200 punti, indipendentemente dall'attività di ricerca prevalente indicata in sede



di domanda.

- saranno dichiarati vincitori i candidati e le candidate che nella graduatoria di merito saranno collocati nelle prime 25 posizioni (numero di posizioni successivamente estese a 50 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022).

2 – L'odierno ricorrente presentava domanda di partecipazione nei termini stabiliti dal Bando.

3 – Nella seduta del 2.02.2022 (cfr. Verbale n. 1), si insediava la Commissione la quale, preso atto del bando, confermava i criteri ivi fissati.

3.1 – Nella seduta del 18 marzo 2022 (cfr. Verbale n. 2) la Commissione ammetteva il ricorrente unitamente ad altri n. 168 candidati (per complessivi 169 ammessi) e nelle sedute del 29.04.2022/10.06.2022 (cfr. Verbali nn. 3/5), procedeva ad *“una valutazione di insieme dei curricula dei candidati ammessi al fine di un'analisi comparativa degli stessi prima di procedere con la valutazione puntuale dei titoli”*.

3.2 – Nelle successive sedute (cfr. Verbali nn. 6/10) la Commissione procedeva con la valutazione dei titoli posseduti dai candidati attribuendo ai singoli titoli punteggi riportati nelle relative tabelle allegate.

3.3 – Nella seduta del 21 settembre 2022 (cfr. Verbale n. 11) la Commissione, al termine della valutazione dei titoli, finalizzava la tabella complessiva con i punteggi di tutti i candidati ammessi e stilava la graduatoria di merito.

3.4 – Con delibera n. 16417 del 27 settembre 2022, ma pubblicata solo in data 3 ottobre 2022 e comunicata in data 10 ottobre 2022, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, approvava gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al citato bando n. 23375/2021 per 50 posti di dirigente di Ricerca di I livello professionale.

4 – Inopinatamente, in data 3 ottobre 2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria approvata con delibera INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, il ricorrente apprendeva di aver riportato nella valutazione dei titoli il punteggio complessivo di 176 ed essere quindi stato collocato in graduatoria al posto n. 55, cioè a dire tra i non vincitori.

Si tratta di provvedimento illegittimo, ingiusto e gravemente lesivo della posizione e dei diritti del ricorrente, il quale, quindi, ne chiede la disapplicazione per i seguenti motivi di



DIRITTO

I – SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO E DELLA DELIBERAZIONE INFN N. 15723 DEL 22 DICEMBRE 2020 CON CUI È STATO ADOTTATO IL DISCIPLINARE RECANTE LE NORME SUI CONCORSI PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA ALL’INTERNO DEI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, DELL’ART. 97 COST. NONCHE’ DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

1 – Per il principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione espresso in termini generali dall’art. 97 Cost. e specificatamente ribadito dalla legge n. 241/90 e dal D.P.R. n. 487/1994, i Bandi di concorso non possono essere formulati in termini generici, generali o astratti, ma devono essere dettagliati al fine di fungere effettivamente da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito dal bando.

In buona sostanza, mediante un esame dei criteri dichiarati dal candidato il giudice deve essere in grado di comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale in virtù del quale la Commissione ha attribuito ad un determinato soggetto un punteggio anziché un altro.

1.1 – Il Bando di concorso in esame, come innanzi esposto, è per soli titoli e riservato al personale in servizio con la qualifica di Ricercatori di II livello per conseguire il I livello.

Il Bando, in particolare, ha:

- assegnato alla Commissione un punteggio totale (pari a 200 punti);
- indicato i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili agli stessi:

a) attività scientifica	90/200
b) attività di coordinamento	60/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	40/200

- fissato un “criterio generale” nelle “*esperienze professionali, gli incarichi di*



responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”;

- fissato dei “criteri di valutazione” per ognuno dei titoli valutabili (cfr. art. 6, comma 5 del Bando);

- previsto che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata mediante la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla Commissione (cfr. art. 7 comma 1 del Bando).

1.2 – I criteri del Bando, peraltro, non sono stati neppure precisati dalla Commissione che, nella seduta di insediamento (Verbale n. 1 del 2.02.2022), si è limitata a recepire pedissequamente detti criteri senza specificare alcun sottocriterio.

1.3 – A fronte dei criteri innanzi esposti e dei titoli indicati dal ricorrente, quest'ultimo si è collocato al posto n. **55** (appena 5 posti in meno dell'ultimo dei vincitori), ottenendo un punteggio complessivo pari a **176** così suddiviso:

Posto n.	Cognome	Nome	A Attività scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetto ed elaborati tecnici	Tot.
55	Giacomelli	Paolo	81/90	51/60	6/10	38/40	176

2 – Orbene, alla luce dei punteggi e criteri dettati dal bando, non v'è chi non comprenda l'evidente genericità degli stessi.

Si tratta, infatti, con ogni evidenza, di indicazioni eccessivamente generiche ed onnicomprensive, che non consentivano alla Commissione di svolgere una adeguata e specifica disamina dei titoli dei candidati né, oggi, a Codesto On.le Giudice di valutare il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione stessa.

L'Amministrazione, di contro, avrebbe dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione sarebbe dovuta essere fatta dalla Commissione giudicatrice, in maniera tale – come detto – da fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per i singoli titoli.



Sennonché, nonostante da un esame dei titoli posseduti dal ricorrente sia di tutta evidenza che il medesimo avrebbe senz'altro dovuto ricevere il punteggio massimo nella stragrande maggioranza dei titoli, a quest'ultimo è stato attribuito un punteggio di soli **176**, che gli ha impedito di collocarsi tra i vincitori del concorso (primi 50 posti).

Inoltre, da un esame della documentazione concorsuale ottenuta a seguito di istanza di accesso, non è assolutamente agevole comprendere quali titoli del ricorrente siano stati ritenuti dalla Commissione non meritevoli di un punteggio superiore e quali titoli posseduti da altri candidati siano stati, invece, ritenuti “particolarmente originali” e di “valore internazionale”.

Anzi, come vedremo infra, da un confronto dei titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente con quelli di altri vincitori del concorso, è di immediata evidenza l'erroneità della valutazione espressa dalla Commissione nonché l'illogicità della valutazione, attesa la totale assenza di motivazione della stessa.

Ne discende che la valutazione numerica sostituisce la motivazione. Orbene, detto principio può valere nella ipotesi in cui il giudizio sia idoneo al superamento di una prova attitudinale; ma qualora la legge di gara ponga obbligatoriamente a confronto diverse circostanze e titoli per individuare i migliori, emerge indispensabile la motivazione delle differenti valutazioni che consentano la formulazione di una esatta graduatoria finale.

Sul punto, recentemente, in un caso del tutto simile, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni ricorrenti - e quindi annullato gli atti dell'INFN impugnati - ritenendo fondati i motivi con i quali è stata contestata l'omessa individuazione dei titoli valutabili e dei relativi voti e la mancata specificazione dei criteri individuati dal bando.

Più precisamente il TAR, dopo aver premesso che *“i titoli oggetto di valutazione, come pure i relativi criteri fissati nel bando, non erano sufficientemente puntuali da consentire, di per sé, l'attribuzione del punteggio, richiedendo invece, per le considerazioni sopra fatte, un'ulteriore specificazione da parte dell'organo valutativo prima dell'avvio delle operazioni stesse – attività che, dai verbali della stessa Commissione, non risulta essere stata ritualmente svolta in tale fase del procedimento”* ha statuito che *“Il principio per cui il voto numerico, da solo, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione ed è pertanto pienamente sufficiente, presuppone, come sopra evidenziato, che a monte*



siano stati predeterminati criteri di giudizio chiari e puntuali in grado di direzionare in modo sufficientemente stringente la discrezionalità dell'organo valutativo" (TAR Lazio, Sez. III ter, 14 giugno 2023 n. 10244).

* * *

II – SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO POSTO IN ESSERE DALLA COMMISSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/1994 E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

1 – In base all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

La disposizione violata possiede l'importante finalità di introdurre un "*presidio volto a garantire la trasparenza ed imparzialità nella fase di correzione e a consentire di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative e dell'iter logico/operativo che vi è stato sotteso*" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).

2 – Dai verbali delle operazioni concorsuali, emerge invece che i criteri e le modalità di valutazione dei titoli presentati non sono mai stati definiti dalla Commissione, la quale, nel corso della prima riunione (Verbale n. 1 del 2 febbraio 2022), ha meramente recepito quelli generali ed astratti indicati dal Bando.

In argomento, il TAR del Lazio ha recentemente avuto modo di rilevare che "*Non è legittima la mancata predeterminazione di criteri, anche solo orientativi, riguardanti la valutazione dei titoli scientifici, giacché l'ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge alla Commissione giudicatrice dei concorsi universitari, se non consente di costringere i giudizi di valore sulla maturità scientifica sulla materia scientifica dei candidati entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l'omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo, idoneo ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole della trasparenza*" (TAR Lazio Roma, Sez. III, 7 marzo 2022, n. 2609).

Tale lacuna, peraltro, non è stata neppure colmata a seguito dell'accesso espletato dal ricorrente sugli atti della procedura.

Dalla lettura della documentazione consegnata (allo stato i soli verbali) i ricorrenti hanno rinvenuto solo delle tabelle recanti i punteggi complessivi ottenuti



dai candidati per ciascun titolo (cfr. verbali 6, 7, 8) senza rinvenire documentazione comprovante l'effettiva valutazione della documentazione presentata nonché l'esclusione di quelli eventualmente non conformi al bando.

Alla luce di questa clamorosa omissione, si spiega del resto la difformità di giudizio contestata nel III° Motivo di ricorso.

Si denuncia quindi l'illiceità nonché l'illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui la Commissione, omettendo di precisare i criteri e di predisporre griglie nelle quali valutare la documentazione presentata dai singoli candidati, ha violato le minime garanzie di trasparenza del giudizio che consentano la valutazione dei candidati in modo omogeneo.

Del resto, sul punto, non può non richiamarsi la giurisprudenza innanzi citata con la quale – in un caso del tutto identico – sono stati annullati gli atti concorsuali impugnati dai ricorrenti, per la mancata chiarezza e puntualità dei criteri dettati dal INFN (TAR Lazio, Sez. III ter, 14 giugno 2023 n. 10244).

* * *

III – SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO INFN N. 15938 DEL 27 MAGGIO 2021, POI INCREMENTATO NELLE POSIZIONI DELLA RELATIVA PROCEDURA SELETTIVA N. 23375/2021 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16312 DEL 27 MAGGIO 2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE INFN N. 15723 DEL 22 DICEMBRE 2020; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90 PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONCRETA UTILIZZAZIONE DEI CRITERI.

1 – Con il presente motivo, non si intende ovviamente muovere critiche di merito all'operato della Commissione di concorso.

Infatti, si dimostreranno di qui a breve, comparando i titoli presentati dal ricorrente e il punteggio ad essi attribuito, le macroscopiche inesattezze, *rectius* errori, in cui è incorsa la Commissione all'atto dell'attribuzione dei relativi punteggi, tali da privare il ricorrente della legittima collocazione in posizione utile in graduatoria della procedura concorsuale.

Sarebbe stata sufficiente, infatti, una attribuzione corretta dei punteggi, come espressamente previsto dai – sia pure generici – criteri previsti dall'art. 6 del Bando, ai singoli titoli presentati, per consentire all'odierno ricorrente di essere collocato tra i



vincitori (tra i primi 50 posti).

In buona sostanza, l'operato della Commissione è costellato da errori e sviste, di tale consistenza da avere irrimediabilmente e ingiustamente pregiudicato la posizione del ricorrente in classifica sino alla estromissione dello stesso dalla graduatoria dei vincitori.

Pertanto, si dimostrerà come, attraverso un semplice calcolo aritmetico dei punteggi effettivi, da attribuire secondo i criteri di valutazione – per quanto generici – il ricorrente avrebbe raggiunto o superato il limite del 50° posto, permettendo il suo inserimento tra i vincitori.

Al riguardo, si ritiene infatti precisare che il ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo di 176 punti (collocandosi 55° in graduatoria) e che, quindi, con appena 5/6 punti in più avrebbe certamente potuto raggiungere l'auspicato traguardo di essere inserito tra uno dei vincitori del concorso (atteso che l'ultimo dei vincitori collocato al 50° posto ha conseguito 181 punti).

Ma v'è di più; dal raffronto che si andrà ad effettuare con i titoli presentati da alcuni controinteressati collocati tra i vincitori del concorso è di tutta evidenza che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio di gran lunga superiore a quello assegnato all'ultimo dei vincitori (50° in graduatoria con 181 punti).

2 – Nelle premesse di fatto si sono descritti i criteri di massima che il Bando ha stabilito all'art. 6 per la valutazione dei titoli.

La Commissione, nel corso della seduta di insediamento del 2 febbraio 2022 (Verbali n. 1), non ha ritenuto suddividere tali titoli in categorie e/o attribuire a ciascuno di essi uno specifico punteggio.

Pertanto, si procederà a riportare i titoli ed i criteri previsti dall'art. 6 del bando

Titoli valutabili	Criteri di valutazione dei titoli	Punteggio massimo per titolo	Punti attribuiti
a) Attività scientifica	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali; - Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali; - Rilevanza dei contratti e/o incarichi di 	90/200	81/90



	<p>ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari; - Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando. 		
b) Attività di coordinamento	<p>Grado di rilevanza, numero e/o durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali; - Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali; - Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali; - Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale; - Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione. 	60/200	51/60
c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	<p>Rilevanza e numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico; - Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza; - Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie; - Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale; - Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente. 	10/200	6/10
d) Pubblicazioni lavori di stampa,	<ul style="list-style-type: none"> - Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda; - Apporto individuale nei prodotti presentati; 	40/200	38/40



progetti elaborati tecnici, numero superiore a 10 ed in non	- Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.		
--	--	--	--

Tali titoli, come previsto dai primi quattro commi dell'art. 6:

- dovevano essere posseduti entro la data del 1 gennaio 2021;
- valutati secondo il seguente criterio generale: *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”* (art. 6 comma 4).

Orbene, per facilitare la lettura a Codesto On.le Giudice e, soprattutto, porre in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione nella valutazione dei titoli del ricorrente, si ritiene utile elencare secondo la suddivisione prestabilita dalla Commissione esaminatrice i titoli presentati dal ricorrente, per i quali ha ricevuto i seguenti punteggi.

Posto n.	Cognome	Nome	A Attività scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetto ed elaborati tecnici	Tot.
42	Montanari	Claudio Silverio	86	58	2	36	182
47	Spighi	Roberto	84	51	9	37	181
50	Chiodini	Gabriele	83	54	6	38	181
55	Giacomelli	Paolo	81/90	51/60	6/10	38/40	176

3 – Lettera a) **“Attività scientifica”**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 90/200 punti.

Più precisamente, per valutare tale titolo la Commissione, oltre all'enunciato “criterio generale” doveva considerare i seguenti “criteri di valutazione”:

- *Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed*



internazionali;

- *Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;*

- *Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;*

- *Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;*

- *Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.”.*

3.1 – Il Ricorrente per attestare tale titolo ha presentato i seguenti titoli che seguono la struttura dei criteri riportati nel bando.

“Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali”.

Il valore dell'attività scientifica dei candidati è internazionalmente comprovato da una serie di *“criteri oggettivi diretti”*, quali la *pubblicazione di articoli di rilevanza internazionale* come responsabile principale dell'articolo (*“corresponding author”*) e *gli inviti ad interventi a Conferenze, Workshops e Seminari internazionali* su argomenti legati all'attività scientifica del candidato. Tra le conferenze: ICHEP, EPS, LHCP, Physics in Collision, Lepton Photon e Rencontres de Moriond sono le più rinomate nel campo della fisica delle particelle.

Ci sono poi dei *“criteri oggettivi indiretti”*, che sono quelli riportati dal bando sotto le diverse voci (per esempio: il numero e la rilevanza di contratti ottenuti, la partecipazione a comitati scientifici, la partecipazione all'organizzazione di conferenze internazionali, la revisione di progetti per Agenzie di finanziamento europee, la revisione di articoli per riviste internazionali, le responsabilità di coordinamento, etc.), che testimoniano la visibilità del candidato nella comunità scientifica internazionale.

Orbene, Giacomelli eccelle in tutti questi criteri avendo guadagnato nel corso della sua lunga carriera scientifica una visibilità e prestigio internazionale nel suo settore, circostanza invece quasi assente per i tre vincitori chiamati qui in oggetto



(Spighi collocato al 47° posto, Chiodini collocato al 50° posto e Montanari collocato al 42° posto).

L'attività scientifica di Giacomelli si è infatti svolta nell'ambito di collaborazioni internazionali (UA1, UA6, DELPHI, OPAL, CMS) che sono collaborazioni di durata decennale che coinvolgono un grande numero di istituzioni straniere e varie centinaia di collaboratori, salvo UA6 che coinvolgeva una trentina di collaboratori. A partire da UA6, Giacomelli ha avuto ruoli di responsabilità e di coordinamento di alto livello in ognuna delle collaborazioni alle quali ha partecipato. Giacomelli ha anche partecipato ad un progetto nazionale, APE, per lo sviluppo di un supercalcolatore dedicato a studi di fisica teorica e a vari grandi progetti europei, in particolare AIDA-2020 e AIDAinnova, di elevato interesse scientifico, nei quali ha ricoperto e ricopre tutt'ora posizioni di vertice. Dal 2016 Giacomelli ha intrapreso attivamente studi per un futuro grande collider circolare di elettroni per lo studio di grande precisione della fisica elettrodebole e del bosone di Higgs. È uno dei primi attori della sigla INFN RD-FCC (in origine RD-FA) che finanzia e coordina questi studi ed è uno dei proponenti originali di un nuovo concetto di apparato sperimentale per questo futuro collider. Anche nell'ambito di questi studi Giacomelli ha velocemente assunto posizioni di rilievo e prestigio a livello internazionale sia nel progetto europeo FCC-ee che in quello cinese CEPC, facendo parte di vari comitati organizzativi di conferenze e workshops dedicati e di gruppi di lavoro internazionali. Nella sua lunga carriera Giacomelli si è dunque occupato sostanzialmente di tutti gli aspetti scientifici degli esperimenti di fisica delle alte energie: acquisizione dati, realizzazione e funzionamento di sistemi di trigger, algoritmi di ricostruzione, software per il controllo della qualità dei dati raccolti, sviluppo, costruzione e funzionamento di rivelatori, analisi dati e interpretazione fisica, progettazione e realizzazione di apparati sperimentali.

Orbene, da quanto sopra descritto, il Dott. Giacomelli, a fronte della eccelsa attività di ricerca attestata, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 90, in luogo di quello pari a solo 81 punti assegnatogli dalla Commissione, cioè a dire un punteggio che solo per tale criterio avrebbe consentito allo stesso di collocarsi tra i primi 30 della procedura selettiva!!

Peraltro, la erroneità di tale punteggio, è di tutta evidenza se si confronta l'attività di ricerca presentata dal ricorrente ai fini della valutazione della Commissione, con quella di alcuni controinteressati (vincitori della procedura



concorsuale).

Ed invero, l'attività scientifica del candidato collocato al 50° posto della graduatoria (Chiodini), che sul punto ha conseguito ben 83 punti (già 2 in più del ricorrente) è all'evidenza del tutto esigua, atteso che essa è stata svolta nell'ambito di sole due grandi collaborazioni internazionali (BTEV e ATLAS), atteso che il resto dell'attività è stata svolta nell'ambito di piccole collaborazioni italiane di durata di qualche anno con un numero di collaboratori limitato (qualche decina) e di una collaborazione al CERN (RD42) di sviluppo di rivelatori.

Ed ancora, il candidato collocato al posto 47° (Dott. Spighi), ha ottenuto un punteggio pari a 84 (ben 3 punti in più del ricorrente) nonostante la sua attività sia stata svolta solo nell'ambito di tre grandi collaborazioni internazionali (Obelix, HERA-B e ATLAS) ed il resto dell'attività nell'ambito di una collaborazione quasi esclusivamente italiana (FOOT) di durata di qualche anno, avente un numero di collaboratori limitato e nell'ambito della fisica medica.

Infine, l'attività scientifica di Montanari (punti 86) si è svolta solo nell'ambito di varie collaborazioni collegate alla fisica del neutrino e della materia oscura (progetto NET, esperimento NN2, ICARUS, WARP, Short Baseline Neutrino Program, LBNE/DUNE, Magnetized LAr TPC e DUNE-SAND), in cui però ha avuto ruoli eminentemente tecnici e non scientifici o gestionali come richiesto dal bando.

Come già dichiarato, un criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca - che è chiaramente diversa per ciascun candidato - è il numero e la rilevanza di articoli che il candidato ha pubblicato come autore principale e il numero e la rilevanza di interventi a congressi scientifici.

Al riguardo, il ricorrente (come sarà meglio descritto in seguito) ha presentato documentazione comprovante 10 articoli con un elevatissimo numero di citazioni, di cui in 3 articoli è autore principale. Uno di questi 10 articoli riguarda la scoperta del bosone di Higgs da parte di CMS, lavoro al quale Giacomelli ha fornito un contributo importante.

Di contro, i controinteressati che – sul punto hanno ottenuto un punteggio superiore a quello di 81 assegnato al ricorrente – invece hanno:

- Chiodini (con punteggio 83) presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale, ma non dichiara il numero di citazioni che questi articoli hanno preso e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità scientifica.

- Spighi (con punteggio 83) ha presentato 10 articoli, di cui: i primi 3 non sono



valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 rimanenti articoli si evince un suo contributo solo parziale e non è dato evincere le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi *“l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità”*.

- Montanari (con punteggio di 86) ha presentato nella documentazione soli 3 articoli (dei 10 richiesti) in cui è l'autore principale. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

3.2 – Un secondo criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca individuato dalla Commissione è *“il numero e il grado di rilevanza di interventi a convegni scientifici nazionali e internazionali”*.

Relativamente a tale criterio, il bando ha richiesto di indicare i 20 interventi più rilevanti.

Orbene, Giacomelli nella sua carriera scientifica ha tenuto 37 relazioni a Conferenze e Workshops internazionali, e una quindicina di Seminari a invito in Università e Laboratori internazionali. Solo nel periodo 2017-2020 ha fatto 14 talks, tutti su invito, a cui si aggiungono 4 inviti per Seminari, Colloqui, Tavole Rotonde e Talks a meetings di Funding Agencies Europee. Ha presentato al concorso 20 relazioni su invito a Conferenze e Workshops internazionali (tra cui alcune delle conferenze più prestigiose come ICHEP, LHCP, Rencontres de Moriond).

Senonché, anche relativamente a tale criterio, confrontando la documentazione presentata dal ricorrente con quella dei controinteressati nominati vincitori, l'errore in cui è incorsa la Commissione è di tutta evidenza.

Ed invero, a fronte della eccelsa documentazione presentata dal ricorrente:

- Spighi (punti 83) ha presentato: 4 relazioni a sessioni plenarie su invito, 4 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 3 relazioni a sessioni parallele, non saturando quindi neanche il (pur esiguo) limite di 20 contributi prescritto dal bando.

- Montanari (punti 86) ha presentato: 4 interventi al Fermilab Physics Advisory Committee; 3 interventi al Comitato SPS del CERN e 2 interventi al meeting del LNGS Scientific Committee, cioè a dire 9 interventi che non possono essere considerati nel punteggio, in quanto non attinenti a convegni scientifici nazionali o internazionali come richiesto dal bando, ma interventi a meri Comitati Scientifici.



Oltre a questi Montanari ha presentato 10 interventi in sessioni plenarie su invito e un intervento in una sessione parallela.

- Chiodini (punti 83) ha presentato: 7 relazioni a sessioni plenarie su invito (di cui 5 a convegni nazionali); 6 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 2 relazioni a sessioni parallele su invito, 5 relazioni a sessioni parallele.

Dalla documentazione presentata dai candidati posti a confronto, pertanto, anche per tale criterio il Dott. Giacomelli avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori sopra elencati e quindi non inferiore a quello di 86 attribuito al candidato Montanari.

3.3 – Il bando inoltre, indica quale criterio per stabilire la qualità dell'attività scientifica anche la: *“Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”*.

Anche relativamente a tale criterio è inspiegabile la ragione per cui il Dott. Giacomelli abbia ottenuto un punteggio inferiore dei citati controinteressati, atteso che lo stesso ha più titoli di tutti e tre i vincitori, come riportato in seguito:

1. 2000 - 2006 contratto: Adjunct Professor presso la University of California, Riverside, USA;
2. 2000 - 2001 contratto: CERN Research Scientific Associate;
3. 1993 - 1997 contratto: Postgraduate Research Physicist presso la University of California, Riverside, USA;
4. 1991 - 1993 contratto: CERN Fellow;
5. 1986 - 1990 contratto: Research Associate presso la Rockefeller University, New York, USA;
6. 1984 - 1985 contratto: CERN Technical Student;

Inoltre il ricorrente è – rispetto ai vincitori sottoposti a confronto - l'unico ad aver ottenuto l'Abilitazione come Professore di Prima Fascia (Professore Ordinario) all'Università per Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali superando tutti i cinque criteri (D.D. 222 del 20/07/2012) ottenuta nel 2014.

Orbene, a fronte di tale mole di contratti presentati dal ricorrente (ben 6), i controinteressati – nessuno dei quali possiede l'abilitazione come Professore di I o II fascia – hanno presentato solo i seguenti contratti:

- Chiodini n. 2;
- Spighi appena uno relativo ad “incarichi di *insegnamento* ricevuti



dall'Università” che non corrispondono a quanto richiesto dal bando, attinente ai soli incarichi di ricerca;

- Montanari n. 6, di cui però 2 non valutabili in quanto richiesti come condizione per la partecipazione al concorso.

3 – Il bando indica, quindi, quale ulteriore criterio per stabilire la qualità dell'attività di ricerca la *“Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari”*.

Il confronto del criterio posseduto dal Dott. Giacomelli con quello degli altri controinteressati (vincitori) ha davvero dell'incredibile.

Giacomelli, infatti, nella sua carriera ha ottenuto finanziamenti, in bandi competitivi nazionali o internazionali, per un importo superiore ai 15 milioni di Euro (non considerando il finanziamento di AIDAInnova, progetto che è stato approvato nel 2020 ma che è cominciato nel 2021), come da elenco che segue:

Titolo del Progetto	Funding Source	Funds (Euro)	Durata	Ruolo
AIDAInnova	H2020	10000000	2021-2025	Scientific Coordinator (PI)
AIDA-2020	H2020	10000000	2015-2020	Deputy Scientific Coordinator (Deputy PI)
Fellini	H2020	3200000	2018-2023	Membro Coordination Board
URANIA	H2020	100000	2020-2021	Responsabile locale
FEST	H2020	2100000	2020-2024	Responsabile locale
New particle searches at LEP-2	NATO	32000\$	1997-1999	PI

I controinteressati, invece:

- Chiodini ha ricevuto finanziamenti su 5 voci diverse per un totale di: 732,000 Euro (più qualche assegno di ricerca e qualche viaggio in USA). Oltretutto 3 delle voci riportate (per un totale di 650,000 euro) non sono finanziamenti derivanti da bandi competitivi e quindi non dovrebbero essere valutati;

- Spighi ha ricevuto un finanziamento di 8 mila di Euro per la terza missione e quindi non per un *progetto di ricerca* come esplicitato dal bando (che quindi non dovrebbe essere valutato) oltre ad un finanziamento non quantificato per effettuare delle misure al laboratorio GSI in Germania;

- Montanari non ha riportato nulla!!

3.5 – Infine il bando stabilisce come ultimo criterio per il titolo “attività di



ricerca”, “*il Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l’attività personale nei settori definiti dall’art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando*”.

Sul punto Giacomelli ha dichiarato di aver conseguito il prestigioso premio EPS High Energy and Particle Physics Prize e il premio di operosità scientifica della Società Italia di Fisica (SIF), rispetto a Chiodini e Montanari che non hanno dichiarato alcun premio e Spighi che ne ha dichiarato uno solo relativo alla Società Italiana di Fisica.

In conclusione, relativamente al titolo sull’attività di ricerca l’attribuzione di un punteggio al ricorrente di soli 81 punti – rispetto agli 83, 84 e 86 punti assegnati rispettivamente, ai tre controinteressati vincitori, Chiodini, Spighi e Montanari – non trova riscontro nella documentazione depositata in occasione del concorso e valutata dalla Commissione mediante gli elementi oggettivi dettati dal bando.

In virtù di tali elementi oggettivi, infatti, la qualità e la quantità della documentazione presentata dal Dott. Giacomelli per attestare il possesso del titolo avrebbe dovuto far conseguire a quest’ultimo un punteggio pari ad almeno quello attribuito dalla Commissione al Dott. Montanari (pari ad 86) se non pari al massimo consentito (90/200).

* *

4 – Lettera **b) Attività di coordinamento**, l’Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 60/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:

Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come



coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.

Orbene per attestare la sussistenza del titolo “b) Attività di coordinamento” il ricorrente ha presentato documentazione per ciascun criterio previsto dal bando, come sarà descritto di seguito, ma nonostante possedesse tutte le caratteristiche per ottenere un punteggio pari al massimo previsto (pari a 60/200), al medesimo è stato attribuito l'esiguo punteggio di soli 51/200.

Il punteggio ottenuto dal ricorrente per tale titolo, peraltro, è ancor più singolare se si confronta la documentazione da lui presentata, con quella presentata da altri controinteressati vincitori (ad es. Chiodini, Spighi e Montanari), i quali, pur avendo presentato documentazione oggettivamente meno qualificante – o tutt'al più pari a quella del ricorrente – hanno comunque ottenuto, rispettivamente, un punteggio pari a 54, 51 e 58.

Ed invero, relativamente ai singoli criteri oggettivi dettati dal bando per riconoscere il titolo – come si dimostrerà di seguito – il ricorrente ha depositato documentazione pacificamente attestante qualità superiori a quella dei controinteressati.

4.1 – “Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali”

Relativamente a tale criterio, Giacomelli ha documentato ben 39 incarichi di responsabilità e coordinamento, per i quali ha conseguito un punteggio pari a soli 51 punti, quando Chiodini (punti 54) ha presentato solo 11 incarichi di responsabilità e coordinamento, Spighi (punti 51) e Montanari (punti 58) appena 5.

Di tal ché, in base alla documentazione presentata, secondo questo criterio Giacomelli avrebbe dovuto avere un punteggio superiore a Spighi, ma anche a Chiodini (punti 54) e a Montanari (punti 58), conseguendo un punteggio superiore di almeno 7 punti.

4.2 – “Ruoli di servizio ricoperti in enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali”.

Relativamente a tale criterio, Giacomelli ha documentato un incarico di servizio di elevatissima importanza, in quanto ha partecipato alla selezione e al coordinamento, come membro del coordination board del progetto Fellini, di 30 fellowships individuali di 3 anni per lavorare nell'INFN.

Pertanto, anche in base alla documentazione presentata secondo il criterio



dettato dal bando, Giacomelli avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a Spighi ed almeno pari ai vincitori Chiodini, e Montanari.

4.3 – *“Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali o internazionali”*

Relativamente a tale criterio, Giacomelli ha avuto 8 incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali, che diventano 20 se si considerano gli incarichi ripetuti annualmente.

I tre vincitori, invece, ne hanno conseguiti in numero del tutto esiguo per integrare il criterio (Chiodini 1 incarico a Lecce, Spighi non ha avuto nessun incarico, Montanari ha avuto 2 incarichi, di cui solo uno internazionale) praticamente privi di respiro e valenza internazionale.

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio, dunque Giacomelli avrebbe dovuto certamente ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori Chiodini, Spighi e Montanari.

4.4 – *“Partecipazioni a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale”*.

Giacomelli è attualmente revisore di articoli di 7 riviste scientifiche internazionali tra le più rinomate nel settore (per le quali ha fatto la revisione di decine di articoli).

Di contro, il controinteressato Chiodini ha dichiarato di essere stato revisore di 4 riviste per 2 delle quali ha revisionato solo un singolo articolo e di aver curato 4 edizioni dei Proceedings della stessa conferenza (QCD @ work nel 2012, 2014, 2016 e 2018).

Spighi non è revisore per nessuna rivista, atteso che la revisione degli articoli interna agli esperimenti non può essere considerata revisione di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale come richiesto dal bando.

Montanari è solo parte dell'Editorial Board di un'unica rivista (JINST).

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio, Giacomelli avrebbe quindi dovuto necessariamente ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori e certamente superiore a Montanari che ha conseguito un punteggio pari a 58, a fronte dei soli 51 punti assegnati al ricorrente.

4.5 – *“Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate. Specificare la data del congresso e il ruolo ricoperto nel comitato locale o internazionale o come responsabile di una sessione”*.



Quanto all'elenco delle organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate, Giacomelli ha organizzato 5 congressi scientifici in qualità di Chair (responsabile), ed è membro del Comitato Scientifico Internazionale di 5 congressi, tra cui alcuni dei più importanti nel settore della fisica delle alte energie (ICHEP, LHCP, ISMD). Nel 2018 ha proposto a IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) la candidatura di Bologna per organizzare la conferenza ICHEP nel 2022, la conferenza internazionale più importante al mondo in questo settore scientifico, mai organizzata prima d'ora in Italia in 70 anni di storia della conferenza. La proposta ha superato la competizione di altri 5 paesi concorrenti e Giacomelli è stato designato Chair di ICHEP 2022, svoltasi poi a Bologna dal 6 al 13 luglio 2022, con oltre 1400 partecipanti.

Di contro, i controinteressati hanno:

- Chiodini: organizzato 7 eventi scientifici, tutti in Italia e in maggioranza in Puglia dove vive.
- Spighi e Montanari: non hanno organizzato alcun convegno scientifico.

In conclusione, la disparità di punteggi sull'attività di coordinamento fra Giacomelli (51) e i tre vincitori Chiodini (54), Spighi (51) e Montanari (58) non trova fondamento negli elementi oggettivi dettati dal bando per la valutazione della documentazione depositata dai candidati. Giacomelli avrebbe infatti dovuto ottenere un punteggio superiore ai controinteressati (quindi almeno pari a 58 di Montanari), atteso che dalla documentazione depositata dal medesimo si evince che il ricorrente possiede un numero di titoli superiori per qualità, quantità e attinenza a tutti.

Peraltro, rispetto ai controinteressati, occorre rilevare altresì che tutti i titoli presentati dal ricorrente hanno un respiro e rilevanza internazionale, quasi completamente assente nei vincitori di concorso posti a confronto Chiodini, Spighi e Montanari.

* *

5 - Lettera **c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 10/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:

“Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*



- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*
- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*
- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.”*

5.1 – Per attestare la sussistenza del titolo Giacomelli ha presentato 22 titoli collegati all'attività di trasferimento della conoscenza, ottenendo un punteggio di 6/10.

Al Riguardo, tra i controinteressati solo Chiodini ha presentato un numero di titoli analogo a quello di Giacomelli e pertanto l'uguaglianza di punteggio potrebbe essere ritenuto compatibile con la documentazione presentata.

I controinteressati Spighi (punti 9/10) e Montanari (punti 4/10), invece, hanno presentato, rispettivamente, solo 4 e 6 titoli.

In base alla documentazione presentata, secondo il criterio di cui alla lettera c Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, Giacomelli avrebbe dunque dovuto avere un punteggio certamente superiore a Spighi e Montanari e, quindi, almeno pari a 9 rispetto ai 6 assegnati (ottenendo almeno ulteriori 3 punti).

* *

6 – Lettera **d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti")**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 38/40 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha previsto i seguenti criteri di valutazione:

- “- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*
- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.”*

6.1 – Per attestare la sussistenza del titolo Giacomelli ha presentato 10 articoli (con un numero totale di citazioni elevatissimo) su riviste internazionali, di cui uno di questi articoli riguarda la scoperta del bosone di Higgs da parte di CMS. Di 3 dei 10 articoli presentati, inoltre, Giacomelli è stato corresponding author (autore principale).

Per contro, nonostante i controinteressati abbiano ottenuto un punteggio



praticamente uguale a quello del ricorrente:

- Chiodini (punti 38) ha presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale, senza dichiarare il numero di citazioni che questi articoli hanno preso e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità;

- Spighi (punti 37) ha presentato 10 articoli di cui, però, i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 articoli rimanenti si evince il suo contributo in genere parziale, ma non omette di chiarire le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità;

- Montanari (punti 36) ha presentato nella documentazione solo 3 articoli (sui 10 richiesti) in cui è l'autore principale. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

7 – Conclusivamente, tenendo conto dei titoli che sono stati impropriamente non considerati per l'attribuzione di punteggio, gli errori materiali di attribuzione sono di tale entità da determinare un danno effettivo all'odierno ricorrente, non permettendone di fatto l'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Non v'è, infatti, chi non veda come sulla base di quanto descritto, un semplice calcolo aritmetico dei punteggi che spettavano al ricorrente, comporterebbe che il candidato avrebbe superato – quantomeno – i 181 punti assegnati al candidato posto al 50° posto della graduatoria, permettendo il suo inserimento nella rosa dei vincitori.

I materiali errori in cui è incorsa la Commissione e l'evidente diverso metro di giudizio utilizzato nei confronti di altri candidati (risultati vincitori) hanno quindi irrimediabilmente e illegittimamente conculcato la posizione del ricorrente.

* * *

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il Dott. Paolo Giacomelli, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, in accoglimento delle ragioni esposte nel ricorso

CHIEDE

All'On.le Tribunale adito

A – IN VIA PRINCIPALE:

ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del Dott. Paolo Giacomelli, previa



eventuale annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale INFN tra i primi 50 vincitori e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione:

- i) a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;
- ii) in via gradata, a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I livello presso l'INFN, previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;
- iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione del ricorrente.

B – IN VIA SUBORDINATA:

ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.

C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa.

* * *

D – IN VIA ISTRUTTORIA - assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni con il Presidente dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN p.t. e con il Presidente della Commissione della procedura selettiva e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa al ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito.

* * *

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00

Con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

- 1) Bando della procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 indetta con



deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n. 15938 del 27 maggio 2021 “per soli titoli, riservata al personale dipendente dell’INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 4 aprile 2006”;

- 2) Avviso di rettifica con il quale il numero delle posizioni della procedura selettiva n. 23375/2021 è stato incrementato da n. 25 a n. 50;
- 3) Deliberazione INFN n. 15723 del 22 dicembre 2020, con cui è stato adottato il Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo;
- 4) Delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 di approvazione della graduatoria e relativa graduatoria di merito;
- 5) Verbali (da 1 a 11) formati dalla Commissione giudicatrice di concorso;
- 6) Domanda presentata dal ricorrente e documentazione;
- 7) Domanda presentata Gabriele Chiodini collocatosi 50° in graduatoria;
- 8) Domanda presentata da Roberto Spighi collocatosi 47° in graduatoria;
- 9) Domanda presentata da Claudio Silverio Montanari collocatosi 42° in graduatoria;
- 10) Ricorso straordinario notificato al Ministero dell’Università e della Ricerca;
- 11) Protocollo Ufficio Gabinetto Ministero dell’Università e della Ricerca di avvenuto deposito del ricorso straordinario a mezzo pec;
- 12) Protocollo Direzione Generale della Ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca di avvenuto deposito del ricorso straordinario a mezzo pec;
- 13) Atto di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 19 dicembre 2022;
- 14) Atto di costituzione ex art. 10, comma 1, DPR 24.11.1971, n. 1199, TAR Lazio, Sez. III, R.G. 16215/2022;
- 15) Bando del concorso da dirigente di ricerca anno 2018 (altro concorso);
- 16) Verbali della Commissione Esaminatrice (altro concorso);
- 17) Sentenza TAR Lazio, Sez. III, 31.7.2023, n. 12866/2023

Roma, 21 novembre 2023

(Avv. Prof. Mario Sanino)



(Avv. Fabrizio Viola)
(Avv. Lorenzo Coraggio)

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 151 c.p.c.

mediante pubblicazione sul sito internet dell'INFN

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega allegata all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO

- che il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione (delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022; graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti, poi incrementati a 50, di dirigente di Ricerca di I livello professionale; verbale della Commissione n. 1 del 2.02.2022), del nominativo del ricorrente nei primi 50 posti della graduatoria di merito della procedura;

- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, rivestono la qualifica di controinteressato i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, nelle prime 50 posizioni, che potrebbe essere annullata in caso di accoglimento del ricorso, analiticamente individuati nell'elenco nominativo allegato al presente avviso;

RILEVATO

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa, dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- che anche la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- che l'home page dell'INFN (sito web: www.infn.it) prevede a tal fine l'apposita sezione "Atti di Notifica";

- che l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il*



diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come 'inviolabile' in ogni stato e grado del processo" (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C.4319/2003);

- che pertanto la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante home page dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica", sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Avvocati nella veste di cui sopra formula

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica".

Roma, 21 novembre 2023

(Avv. Prof. Mario Sanino)

(Avv. Fabrizio Viola)

(Avv. Lorenzo Coraggio)

